



## Informa

### Blocco pagamento parcella professionista e verifica “regolarità” fiscale / contributiva

A decorrere dal 15.6.2026 sono applicabili le nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2026 in materia di “blocco” dei pagamenti dei compensi (parcelle) professionali da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

In particolare, come recentemente specificato dal Ministero della Giustizia (per quanto di sua competenza):

- gli Uffici giudiziari devono effettuare la verifica preventiva delle inadempienze tributarie / previdenziali;
- in caso di accertata inadempienza il pagamento sarà effettuato direttamente all’Agente della [Riscossione](#) fino a capienza del debito (al professionista sarà liquidato solo l’eccedenza del debito rilevato);
- la nuova procedura interessa anche le prestazioni professionali pregresse alla predetta data e i pagamenti di importo inferiore a € 5.000.

Nell’ambito della Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) il Legislatore ha introdotto rilevanti novità, applicabili dal **15.6.2026**, in materia di “blocco” dei pagamenti dei compensi (parcelle) professionali da parte delle Pubbliche Amministrazioni, con l’intento di accelerare la riscossione dei crediti erariali / previdenziali.

In particolare, quest’ultime devono verificare la regolarità fiscale / contributiva del professionista, prima di pagare il compenso spettante a quest’ultimo, anche se di importo inferiore a € 5.000, per l’attività professionale svolta, anche a favore di persone ammesse al patrocinio gratuito.

La nuova disposizione, come evidenziato nella Relazione Illustrativa della Finanziaria 2026, è applicabile alle



*“persone fisiche o società che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo, intellettuale o tecnico, diverse dall’impresa, come avvocati, architetti, commercialisti, ingegneri, consulenti, artisti, che operano con Partita IVA e rientrano nella categoria dei redditi di lavoro autonomo (art. 54 TUIR)”.*

Recentemente il Ministero della Giustizia con la Circolare 17.3.2026 ha fornito chiarimenti in merito alle novità in esame (per quanto di sua competenza) precisandone, tra l’altro, l’ambito soggettivo nonché la decorrenza.

Si rammenta che in materia di riscossione l’art. 1, commi 117 e 118, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) ha previsto che i dati delle fatture elettroniche possono essere utilizzati anche dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione per poter avviare, in modo mirato, procedure esecutive presso terzi efficaci nel contrasto alla c.d. “evasione da riscossione”. In particolare come evidenziato nella citata Relazione Illustrativa:



*“al fine di rendere più efficace la riscossione coattiva, l’agente della riscossione può disporre, per le attività di analisi mirate all’avvio di procedure esecutive presso terzi, dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture, emesse nel semestre precedente, dai debitori iscritti a ruolo - tra i quali sono compresi i debitori di somme derivanti da accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati in riscossione ad Agenzia delle entrate-Riscossione - nonché dai loro coobbligati nei confronti di uno stesso cessionario o committente”.*

#### PAGAMENTO PARCELLE SUPERIORI A € 5.000

In base all’art. 48-bis, comma 1, DPR n. 602/73, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di pagare, a qualunque titolo, **somme di importo superiore a € 5.000** devono **verificare**, anche con modalità telematiche, se il beneficiario risulta **inadempiente** al versamento di una o più cartelle di pagamento per un importo complessivamente pari almeno a € 5.000.

In caso di inadempimento la Pubblica Amministrazione **sospende per 60 giorni** il pagamento delle somme al beneficiario fino a concorrenza del debito e segnala la circostanza all’Agente della Riscossione ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

La predetta disposizione **non è applicabile**:

- alle società / aziende per le quali sia stato disposto il sequestro / confisca ex art. 12-sexies, DL n. 306/92;
- nei confronti dei soggetti che hanno ottenuto la dilazione del pagamento ex art. 19, DPR n. 602/73;
- nei confronti dei soggetti che abbiano presentato domanda di rottamazione, compresa la c.d. “Rottamazione quinquies”, come disposto dall’art. 1, comma 91, Legge n. 199/2025.

#### PAGAMENTO PARCELLE FINO A € 5.000

Con l'aggiunta del **nuovo comma 1-ter** al citato art. 48-bis ad opera dell'art. 1, comma 725, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026), è previsto che le verifiche di cui al citato comma 1 dell'art. 48-bis sono applicabili anche ai **pagamenti di importo inferiore a € 5.000**, ma esclusivamente per i **compensi dovuti a professionisti** (compresi quelli relativi al patrocinio gratuito).

Di conseguenza, come specificato dal Ministero della Giustizia nella citata Circolare 17.3.2026, gli Uffici giudiziari competenti alla liquidazione dei compensi nell'ambito delle spese di giustizia devono



*“effettuare la **verifica preventiva** delle eventuali inadempienze derivanti da cartelle di pagamento per tutti i compensi da corrispondere a soggetti esercenti arti e professioni, **indipendentemente dall'importo**, e quindi anche se inferiore a euro 5.000.”*

In particolare:

- la verifica in esame riguarda le cartelle di pagamento **indipendentemente dall'ammontare del debito**;
- in caso di inadempienza del professionista, la Pubblica Amministrazione procede al **pagamento direttamente all'Agente della Riscossione fino a concorrenza del debito** (solo l'eventuale eccedenza rispetto al debito è corrisposta al beneficiario).

Come evidenziato dalla Circolare 17.3.2026 in esame, **non è prevista**, come nel caso di cui al citato comma 1 dell'art. 48-bis, la **sospensione del pagamento** a favore del beneficiario



*“bensì un meccanismo di **scomputo immediato del compenso dovuto**, mediante **trattenuta della quota corrispondente all'inadempienza accertata** e contestuale versamento all'Agente della riscossione, con corresponsione al professionista della eventuale parte residua”.*

#### **ambito soggettivo**

Come sopra accennato il nuovo comma 1-ter:

- è applicabile ai soggetti rientranti nella nozione di professionista di cui all'art. 54, TUIR. Sul punto la citata Circolare 17.3.2026 evidenzia che sono ricompresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, avvocati anche in regime di patrocinio a spese dello Stato in sede processuale o nei procedimenti di mediazione e negoziazione assistita, ausiliari del giudice e periti di parte, professionisti incaricati in ambito civile, penale, amministrativo e tributario;
- non è applicabile:
  - ai professionisti che hanno ottenuto la dilazione del pagamento ex art. 19, DPR n. 602/73;
  - ai professionisti che abbiano presentato domanda di rottamazione, compresa la c.d. “Rottamazione quinquies”, come disposto dall'art. 1, comma 91, Legge n. 199/2025.

#### **decorrenza delle nuove disposizioni**

Come precisato nella citata Circolare 17.3.2026 le novità in esame sono **applicabili a tutti i pagamenti, di qualsiasi importo, effettuati dal 15.6.2026, indipendentemente dalla data di acquisizione dei documenti contabili / riferibilità delle prestazioni professionali a periodi precedenti**.

Di conseguenza, anche i compensi relativi a prestazioni professionali pregresse, liquidati successivamente al 15.6.2026, sono soggetti alla nuova disciplina.

#### **CRITICITÀ OPERATIVE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI**

Dalla lettura del nuovo comma 1-ter risultano evidenti le criticità delle nuove disposizioni. In aggiunta al fatto che la nuova procedura introdotta dalla Finanziaria 2026 **non prevede limiti minimi di importo**, ancorchè la stessa sia finalizzata all'accelerazione della riscossione delle somme dovute allo Stato, al professionista **non sono riconosciuti (quest'ultimo non ha a disposizione) strumenti di difesa** in presenza di atti erroneamente notificati / infodati / illegittimi.

In pratica, considerato che il professionista non riceve un atto verso il quale può proporre opposizione, lo stesso **subisce automaticamente la decurtazione** della somma spettante che inibisce qualsiasi possibilità di difesa.

## **Indice ISTAT**

**INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI, AL NETTO DEI CONSUMI DI TABACCHI, PER LE RIVALUTAZIONI MONETARIE**

Indice del mese di <b>MARZO 2026</b>	=	101,5
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	=	+ 0,6
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	=	+ 1,5
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	=	+ 3,2



**TABELLA VARIAZIONI PERCENTUALI DEL MESE INDICATO RISPETTO ALLO STESSO MESE DI DUE ANNI PRECEDENTI**

ANNO	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC	ANNO
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0	2002
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0	2003
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0	2004
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7	2005
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6	2006
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4	2007
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8	2008
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0	2009
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9	2010
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1	2011
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7	2012
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0	2013
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5	2014
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	-0,1	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1	2015
2016	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,5	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	-0,1	0,1	0,4	2016
2017	1,2	1,3	1,1	1,3	1,1	0,8	0,9	1,1	1,2	0,8	0,9	1,2	2017
2018	1,8	1,6	2,1	2,1	2,3	2,3	2,5	2,7	2,4	2,4	2,2	1,8	2018
2019	1,6	1,3	1,5	1,3	1,6	1,7	1,7	1,8	1,4	1,5	1,5	1,4	2019
2020	1,2	1,0	0,9	0,8	0,3	0,2	-0,2	-0,4	-0,5	-0,4	-0,2	0,2	2020
2021	0,7	0,7	0,8	1,1	0,9	1,1	1,5	1,5	2,0	2,6	3,3	3,6	2021
2022	4,9	6,1	7,1	7,0	8,1	9,3	9,8	10,4	11,4	14,9	15,6	15,5	2022
2023	15,0	15,0	14,2	14,2	14,5	14,3	13,9	13,8	14,2	13,4	12,3	12,0	2023
2024	10,8	9,7	8,6	8,8	8,0	6,8	6,9	6,1	5,7	2,5	1,9	1,7	2024
2025	2,2	2,2	2,9	2,4	2,2	2,3	2,6	2,3	2,0	1,8	2,2	2,2	2025
2026	2,2	2,7	3,2										2026

Fonte: ISTAT



La tua impresa,  
i nostri servizi

**FACCIAMO CRESCERE  
LA TUA AZIENDA**

